

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

<p>Schema di Accordo Quadro per il servizio di pubblicazione legale di atti e</p>
--

provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore

dei soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale

in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. _____

09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

Domenico ARCIDIACONO (nel seguito per brevità anche “S.C.R. -

Piemonte S.p.A.”)

	E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al

Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del

presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante

_____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche “**Operatore Economico**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al _____

Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del

presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____,

nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
--

Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via _____

____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. _____

____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la
mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta
al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____
(nel seguito per brevità anche “**Operatore Economico**”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante
_____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____
(nel seguito per brevità anche “**Operatore Economico**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____,
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via
____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.
____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la
mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta
al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____
(nel seguito per brevità anche “**Operatore Economico**”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____
(nel seguito per brevità anche “*Operatore Economico*”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____
(nel seguito per brevità anche “*Operatore Economico*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore a

	livello regionale per la fornitura del servizio di pubblicazione sugli organi di	
	stampa mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica	
	predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R.	
	19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente al	
	presente Accordo Quadro, anche a favore di quei soggetti che ne facciano	
	espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire al presente	
	Accordo Quadro;	
	d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A	
	n._____del_____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla	
	Regione Piemonte, ha indetto una procedura di evidenza pubblica, ai sensi	
	dell'art. 35 Dir. 2004/18/CE e artt. 3 e 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163/06 e	
	s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici,	
	a condizioni già tutte fissate, per "il servizio di pubblicazione legale di atti e	
	provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a	
	favore dei soggetti di cui all'art. 3, L.R. 19/2007", sul quale basare gli	
	ordinativi che le Amministrazioni richiedenti potranno emettere per tutto il	
	periodo di durata dell'Accordo Quadro;	
	e) l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del	
	D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e, quindi, una gestione in forma associata della	
	procedura di scelta del contraente, a fronte ad una molteplicità di testate	
	presenti sul mercato e dinanzi alle diverse esigenze dei soggetti destinatari	
	dell'Accordo, attribuibili in parte anche alla differente dislocazione territoriale	
	degli stessi, consente alle Amministrazioni contraenti, nel caso specifico, di	
	utilizzare le testate di volta in volta più idonee al perseguimento degli obiettivi	
		Pagina 4 di 28

di pubblicità prefissati dall'Amministrazione stessa in relazione alla singola tipologia di provvedimento, nonchè permette la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, il miglioramento del controllo della spesa, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

f) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'Accordo Quadro ai seguenti Operatori Economici, elencati sulla base della graduatoria risultante dalle operazioni di gara:

1) _____; 2) _____; 3) _____;

g) ciascun Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ :

[completare per ogni Operatore Economico]

- Operatore polizza n° rilasciata da
.....

- Operatore polizza n° rilasciata da
.....

- - Operatore polizza n° rilasciata da
..... a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti

	dall'Accordo stesso e dei successivi ordinativi, ed ha stipulato adeguata	
	polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi:	
	<i>[completare per ogni Operatore Economico]</i>	
	- Operatore polizza n° rilasciata da	
 con massimale di Euro	
	- - Operatore polizza n° rilasciata da	
 con massimale di Euro	
	- - Operatore polizza n° rilasciata da	
 con massimale di Euro per la responsabilità	
	civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori	
	di lavoro;	
	h) gli Operatori Economici parte dell'Accordo Quadro hanno messo a	
	disposizione un servizio di assistenza e supporto secondo quanto disposto dal	
	punto 6.1 del Capitolato Tecnico ed hanno comunicato un numero telefonico,	
	un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
	i) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione	
	per S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti degli	
	Operatori Economici, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di	
	aggiudicazione ed esecuzione dei singoli Ordinativi. L'Accordo Quadro	
	individua l'obbligo degli Operatori Economici di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi	
	di esecuzione del servizio emessi dalle Amministrazioni nel periodo di	
	validità ed efficacia dell'Accordo.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
		Pagina 6 di 28

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica e Offerta Economica di ciascun Operatore Economico, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Operatori Economici individuati secondo la procedura di gara bandita in data, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli ordinativi che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Amministrazione/i: la/le Amministrazione/i che possono utilizzare il presente Accordo quadro nel periodo di sua validità ed efficacia, in quanto rientranti tra quelle dell'art. 3 della L.R. 19/2007;

Operatore/i economico/i: l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Ordinativo: ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo del contratto

d'appalto specifico; viene inviato dall'Amministrazione richiedente

all'Operatore Economico.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di pubblicazione

legale di atti e provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana (G.U.R.I.) V Serie Speciale - Contratti ed Appalti e sui quotidiani a

diffusione nazionale e locale, destinato ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19

del 6 agosto 2007 s.m.i. per presunti complessivi max Euro 1.567.420,00 oltre

I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero). Tale importo non è

comprensivo dei costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. stabiliti dall'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato e i relativi bolli.

2. Contestualmente al servizio di pubblicazione, l'Operatore Economico dovrà

prestare i servizi di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori allo

stesso e, pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- gestione dei pagamenti per le pubblicazioni sui giornali e sulla

Gazzetta Ufficiale:

- servizio di assistenza;

- reportistica.

3. Ciascun Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente, nei confronti

dei soggetti di cui al comma 1, ad eseguire i servizi nella misura e della

tipologia richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di

esecuzione del servizio, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato

al precedente comma 1.

	4. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 dell'Accordo Quadro	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori	
	Economici, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo	
	massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza del quinto ai sensi del R.D.	
	2440/1923.	
	6. Il presente servizio dovrà essere prestato con le modalità ed alle condizioni	
	stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. I singoli Ordinativi di	
	esecuzione del servizio, che ciascun soggetto interessato dovrà inviare	
	all'Operatore Economico per fruire delle prestazioni di cui al presente	
	Accordo Quadro, sono regolati dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.	
	I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni	
	Contraenti e l'Operatore Economico attraverso l'emissione degli Ordinativi di	
	Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare	
	la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:	
	• l'oggetto e tipologia del provvedimento;	
	• denominazione dei quotidiani e data delle pubblicazioni;	
	• riferimenti per la fatturazione e CIG derivato.	
	ART. 4 – DURATA	
	1. Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla sua sottoscrizione fino al	
	31/12/2013. Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine indicato, non	
	sia esaurito l'importo massimo, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino	
	ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da	
	inviarsi a ciascun Operatore Economico da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
		Pagina 9 di 28

	1. Ciascun Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a	
	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,	
	le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel	
	Disciplinare di gara, negli Ordinativi di esecuzione del servizio.	
	Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche	
	indicate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e negli Ordinativi di	
	esecuzione del servizio; in ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad	
	osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere	
	successivamente emanate.	
	2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo	
	Quadro, a:	
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti	
	necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;	
	c) inviare alle Amministrazioni aderenti copia cartacea o informatica di	
	ciascuna pubblicazione effettuata sulla G.U.R.I. e sui vari quotidiani;	
	d) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le	
	prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;	
	e) utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo	
	Quadro, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze	
	tecniche/giuridiche adeguate alla esigenza del servizio;	
	f) eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con precisione,	
	cura e diligenza;	
		Pagina 11 di 28

	g) fornire, a richiesta delle Amministrazioni contraenti, un resoconto e	
	riepilogo circa i servizi di pubblicazione richiesti un dato periodo, distinto per	
	testata e contenente il costo delle stesse;	
	h) ciascun Operatore Economico ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante	
	l'esecuzione dell'Accordo Quadro, al pieno rispetto di tutti gli obblighi	
	imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti	
	rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto	
	suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il	
	trattamento dei dati personali.	
	Le attività saranno in ogni caso svolte dagli Operatori Economici – sotto il	
	profilo del trattamento dati - in qualità di autonomi titolari, al netto di diversi	
	ed ulteriori accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra l'Operatore	
	Economico e la singola Amministrazione.	
	ART. 8 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	
	Ciascun Operatore Economico s'impegna a predisporre un sistema di	
	reportistica (nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati al paragrafo 6.3 del	
	Capitolato Tecnico) al fine di consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A di	
	monitorare efficacemente l'andamento del presente Accordo Quadro ed il	
	raggiungimento dell'importo massimo previsto nel presente atto.	
	I dati dovranno essere trasmessi a S.C.R. – Piemonte S.p.A. tramite invio alla	
	casella di posta elettronica convenzioni@scr.piemonte.it..	
	ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione al singolo	
	Operatore Economico per il servizio di pubblicazione sui giornali è	
	determinato dai prezzi unitari riferiti all'unità di misura "modulo" – così come	
		Pagina 12 di 28

	descritto in offerta - e indicati, IVA esclusa, nell'offerta economica per	
	ciascuna testata nazionale e locale e abbinata offerta; in relazione alle	
	pubblicazioni sulla G.U.R.I., il corrispettivo contrattuale è determinato	
	dall'importo relativo alla pubblicazione, calcolato sulla base dei tariffari	
	stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale verrà applicata	
	la percentuale di aggravio offerta da ciascun Operatore Economico, e dai bolli.	
	La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti.	
	I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per ciascun	
	Operatore Economico aggiudicatario per l'intera durata del presente Accordo	
	Quadro. Il listino, così determinato, si riferisce all'erogazione del servizio	
	come descritto nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le	
	attività descritte nel Capitolato Tecnico.	
	Il listino di ciascun Operatore Economico è riportato nell'Allegato 1	
	"Corrispettivi" al presente Accordo Quadro.	
	2. I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico dalle singole	
	Amministrazioni per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo	
	saranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza	
	mensile posticipata.	
	3. Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG	
	derivato, dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo	
	dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere	
	corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.	
	4. Ciascun Operatore Economico assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi	
	di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro	
		Pagina 13 di 28

	saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
	esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, relativi a ciascun	
	Operatore Economico parte dell' Accordo Quadro, sono i seguenti:	
	<i>A. [compilare con la denominazione dell'Operatore Economico]</i>	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	<i>B. [compilare con la denominazione dell'Operatore Economico]</i>	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	<i>C. [compilare con la denominazione dell'Operatore Economico]</i>	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	5. L'Operatore Economico, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi	
	dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti	
	dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di esecuzione del servizio	
	emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.	
		Pagina 14 di 28

	6. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva	
	dell'Operatore Economico certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento	
	unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della	
	medesima regolarità da parte dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	7. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione	
	“pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
		Pagina 15 di 28

	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.	
	ART. 10 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali	
	precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non	
	abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
	contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati	
	i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente	
	potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	- mancata osservanza delle tempistiche di pubblicazione concordate: €	
	100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo;	
	- mancato invio della reportistica richiesta ai sensi del par. 5 lett. d) del	
	Capitolato Tecnico nei tempi concordati: € 50,00= (cinquanta/00) per ogni	
	giorno di ritardo;	
	- mancato invio, nei tempi e nelle modalità concordate, della copia delle	
	pubblicazioni effettuate: € 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.	
	2. Per la mancata disponibilità del servizio di assistenza e supporto (par. 6.1	
	del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a	
	forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni	
	lavorativi, l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni	
		Pagina 16 di 28

giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report bimestrale di cui al par. 6 del Capitolato

Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

	In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. –	
	Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali	
	stabilite all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a	
	qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,	
	avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al	
	successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Operatore	
	Economico penali di cui all'art. 10 comma 1 sino a concorrenza della misura	
	massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in	
	ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli	
	obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli ordinativi, nei casi di	
	grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali	
	raggiunga il 10% del valore dell'importo massimo spendibile stimato	
	suddiviso per il numero di Operatori Economici sottoscrittori dell'Accordo	
		Pagina 18 di 28

	Quadro, S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo	
	Quadro con l'Operatore Economico inadempiente, salvo il risarcimento del	
	danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari. Nella determinazione della	
	misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun	
	caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale	
	si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	
	ART. 12 – GARANZIE	
	1. Ciascun Operatore Economico, a garanzia dell'esatta osservanza degli	
	obblighi assunti e prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di esecuzione del servizio.	
		Pagina 19 di 28

	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione	
	dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico	
	nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto	
	nei confronti dell'Operatore inadempiente, a seguito della contestazione	
	effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente	
	alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui	
	al presente articolo, e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi a partire	
	dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo.	
		Pagina 22 di 28

	3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero	
	importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo	
	del/degli ordinativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà	
	applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata	
	all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti dell'Operatore Economico di qualsivoglia natura.	
	5. Nel caso di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere	
	dall'Operatore Economico inadempiente il rimborso di eventuali spese	
	eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare	
	adempimento del servizio.	
	ART. 14 – RECESSO	
	1. S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di recedere unilateralmente	
	dall'Accordo Quadro al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna	
	la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica	
	all'Operatore Economico secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso	
	l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di un corrispettivo	
	commisurato alla parte del servizio eseguito, escluso ogni risarcimento o	
	indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.	
		Pagina 23 di 28

	facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di esecuzione del servizio e l'Accordo Quadro.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.	
	ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dall'Operatore Economico..... <i>[compilare per ogni Operatore Economico]</i> per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di esecuzione del servizio, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 10, 13 e 15 del presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 12 comma 4.	
		Pagina 25 di 28

	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza dell'Accordo	
	Quadro, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare	
	esecuzione del servizio in oggetto.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Ciascun Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza,	
	salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte	
	le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare	
	osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la	
	prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti	
	destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando	
	ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di	
	esecuzione del servizio.	
	3. In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha	
	quantificati in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni	
	contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter,	
	del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto	
	dell'emissione dell'Ordinativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza	
	connessi alle prestazioni oggetto del singolo Ordinativo non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della gara.	
	Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere	
		Pagina 26 di 28

	il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà	
	allegato all’Ordinativo di esecuzione del servizio quale parte integrante dello	
	stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dall’Operatore Economico,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura dell’Accordo Quadro, al bollo e alla	
	registrazione sono ad esclusivo carico degli Operatori Economici	
	aggiudicatari.	
	ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L’esecuzione del servizio in oggetto è regolata dal presente Accordo Quadro,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	Tecnico.	
	2. L’esecuzione del servizio è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti	
	di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del	
	presente Accordo Quadro e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai	
	singoli ordinativi di esecuzione del servizio è di competenza esclusiva del	
	Foro di Torino.	
	ART. 23 – CLAUSOLA FINALE	
		Pagina 27 di 28

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo

Quadro e/o degli Ordinativi di esecuzione del servizio non comporta

l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo

Quadro o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-

Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano

comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

L'Operatore Economico

L'Operatore Economico _____

L'Operatore Economico _____